



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.3.2004
COM(2004) 191 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**SUI RISULTATI DELLA REVISIONE INTERMEDIA DELL'AMMISSIBILITÀ
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1164/1994
DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN FONDO DI COESIONE**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**SUI RISULTATI DELLA REVISIONE INTERMEDIA DELL'AMMISSIBILITÀ
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1164/1994
DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN FONDO DI COESIONE**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione, modificato, stabilisce la necessità di una revisione intermedia dell'ammissibilità. Il regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro il cui prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato a parità di potere d'acquisto, superi il 90% della media comunitaria perde il diritto al sostegno del Fondo per nuovi progetti. La revisione deve essere effettuata entro il 2003 in base al PNL pro capite ricavato dai dati comunitari relativi al periodo 2000-2002.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, modificato, stabilisce che nel caso in cui uno Stato membro diventi inammissibile, le risorse del Fondo di coesione verranno ridotte di conseguenza.

Dato che l'articolo 4 del regolamento stabilisce chiaramente le conseguenze qualora dalla revisione intermedia risulti che uno Stato membro non è più ammissibile agli interventi, la Commissione ritiene superfluo modificare il regolamento stesso. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di adottare una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo che illustra i risultati della revisione intermedia dell'ammissibilità e ne stabilisce le implicazioni finanziarie. La Commissione darà attuazione a tali implicazioni finanziarie nell'ambito della previsione annuale di bilancio.

2. RISULTATI DELLA REVISIONE INTERMEDIA DELL'AMMISSIBILITÀ

Quattro Stati membri potevano beneficiare del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2000: Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda. Per il periodo di riferimento 2000-2002, i dati comunitari aggiornati al 1° novembre 2003 relativi ai summenzionati Stati membri beneficiari sono i seguenti:

PNL pro capite a parità di potere d'acquisto (UE15=100)

	2000	2001	2002	Media 2000-2002
GRECIA	66,1	64,9	66,2	65,7
SPAGNA	81,4	82,9	83,5	82,6
PORTOGALLO	66,7	67,3	67,0	67,0
IRLANDA	99,6	100,1	101,7	100,5

I dati comunitari indicano che il PNL pro capite della Spagna, della Grecia e del Portogallo non supera la soglia di ammissibilità del 90% della media comunitaria. Di conseguenza, i summenzionati tre Stati membri continueranno a beneficiare del Fondo di coesione fino al 2006. Il PNL pro capite dell'Irlanda, invece, si colloca nel periodo di riferimento 2000-2002 al 100,5% della media comunitaria, quindi al di sopra della soglia del 90%. Di conseguenza, l'Irlanda è inammissibile al Fondo di coesione a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. IMPLICAZIONI FINANZIARIE

L'inammissibilità dell'Irlanda a titolo del Fondo di coesione a decorrere dal 1° gennaio 2004 implica che le risorse totali per gli impegni del periodo 2004-2006 verranno ridotte di 164 milioni di euro (prezzi 1999), vale a dire l'importo previsto dalla Commissione per l'Irlanda per lo stesso periodo.

Di conseguenza, il totale delle risorse disponibili per gli impegni del periodo 2004-2006 ammonta a 7,376 miliardi di euro a prezzi 1999.

Gli stanziamenti d'impegno per ciascun esercizio ammonteranno a:

- 2004: 2,460 miliardi di euro,
- 2005: 2,460 miliardi di euro,
- 2006: 2,456 miliardi di euro.